

Contributo dei genitori e detrazioni fiscali

di Rita Manzani Di Goro*



Siamo a ridosso delle dichiarazioni dei redditi e le richieste di consulenza da parte delle famiglie si fanno ogni giorno più pressanti: il contributo volontario alle scuole è detraibile oppure no? e le gite, l'assicurazione, i libri di testo? I genitori si documentano, interrogano le Agenzie delle entrate, pongono quesiti. C'è chi tira le somme e si rende conto di versare ogni anno nelle casse scolastiche più di qualche soldino, magari perché ha più di un figlio e le spese sono tante. Una detrazione del 19% renderebbe più agevole contribuire, e allora documentiamoci!

Tasse scolastiche o contributi?

La prima distinzione occorre farla fra tasse scolastiche e altri tipi di contributi: le tasse sono imposte dallo Stato e sono sicuramente detraibili (rigo E13 del modello 730; RP 13 del modello Unico 2011).

Va detto che si tratta di importi modesti (€ 6,04 per la tassa di iscrizione, € 15,13 per le tasse di frequenza e di ritiro diplomi) e soprattutto che vi sono soggetti solo gli studenti del quarto e del quinto anno delle superiori, in quanto non più vincolati dall'obbligo scolastico. Vale a questo proposito la pena di ricordare che l'articolo 34 della Costituzione prevede che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, sia obbligatoria e gratuita. A partire dall'anno scolastico 1999/00 tale obbligo viene portato a nove anni con la Legge 9/99 e il D.M. 323/99 precisa che "L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale

anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere".

L'obbligo novennale rimane nonostante l'esplicita abrogazione da parte della legge 53/2003, grazie al tempestivo recupero in sede di finanziaria per il 2004, poi il decreto 76/2005 sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione porta l'obbligo ad almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Intanto dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite sono estese ai primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale; si prevede inoltre l'innalzamento progressivo dell'obbligo scolastico e formativo nei successivi anni fino a totale definizione della riforma. Attualmente vige il D.Lgs. 226/05 che estende il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale a partire dall'anno scolastico e formativo 2006/07.

Le scuole possono richiedere contributi?

Proprio in base al principio di gratuità della scuola dell'obbligo numerosi genitori ritengono di non dover pagare il contributo volontario richiesto dalle scuole. In effetti per i motivi sopra specificati si è tenuti a pagare il contributo solo per gli ultimi due anni delle superiori; ciò non toglie che si possa e anzi si debba versare qualcosa alle scuole dei nostri figli. Lo spiega chiaramente

l'art. 9 del Regolamento di contabilità per le scuole dell'autonomia (D.I. 1.2.2001, n. 44), là dove afferma che "la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura, poste a carico degli alunni, è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali" e ancora l'art. 1 dello stesso decreto, che stabilisce che le Istituzioni scolastiche provvedano all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti "da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di altri Enti, pubblici o privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni". Più in generale, il D.P.R. 275/99 (Regolamento dell'autonomia scolastica) stabilisce all'art. 3 che "Ogni istituzione scolastica predisporre, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa" e all'art. 16 che "Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità".

Versare perché

Insomma - una volta pagata la quota per l'assicurazione - non si tratta di un obbligo ma di una facoltà, che le famiglie peraltro esercitano con una certa larghezza, in quanto da un sondaggio effettuato dall'Associazione genitori A.Ge. Toscana è emerso che nei bilanci

delle varie scuole, in relazione alla tipologia e al numero di alunni, il contributo volontario ammonta a qualche decina di migliaia di euro e che quello per le gite e per i progetti è ancora più consistente. A buon diritto, dopo lo Stato siamo i principali finanziatori della scuola dei nostri figli ed è giusto che possiamo avere una rendicontazione in sede di consiglio di classe e di istituto.

Non come singolo genitore, ma attraverso le forme di democrazia previste (rappresentativa, che è tipica degli organi collegiali, o partecipativa, attraverso le associazioni dei genitori) è anche possibile entrare nel merito di come questi fondi vengono utilizzati e fare proposte nell'interesse dei nostri figli. C'è stato chi, anche recentemente, ho proposto una sorta di sciopero da parte delle famiglie, che sono state invitate a non versare alcun contributo alle scuole, per evitare che i fondi vengano utilizzati per sostenere le spese di funzionamento o il pagamento degli stipendi, ma lo stesso obiettivo si può raggiungere più efficacemente partecipando in modo consapevole e informato ai consigli di circolo e di istituto e contribuendo ad assumere strategie di spesa che tutelino il contributo dei genitori e la sua finalizzazione esclusiva al miglioramento dell'offerta formativa. La titolarità dell'educazione dei nostri figli va giocata non solo nel chiedere qualità dell'istruzione, ma anche nel collaborare con la scuola, assicurando disponibilità sia umana che, per quanto possibile, economica. E proprio attraverso la collaborazione fattiva tra scuola e famiglia è possibile avviare quel confronto che in molti casi tarda ad arrivare.

La detraibilità

L'aspetto attualmente più dibattuto riguarda il regime di detraibilità dei vari contributi dei genitori. L'art. 13 della legge n. 40/2007 rende detraibili *"le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione (...), finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia*



eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti" e cioè con carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. È evidente che di per sé il contributo volontario è detraibile (righe da 19 a 21, codice 31), mentre le Agenzie delle Entrate sollevano alcuni dubbi sulla detraibilità delle spese per assicurazione, gite e progetti. Il versamento è a fronte di un servizio, si argomenta, e pertanto non si può parlare di erogazioni liberali. Senza il contributo dei genitori non si potrebbe fare scuola nello stesso modo, perché senza assicurazione gli alunni potrebbero solo stare seduti al banco, e senza viaggi d'istruzione e contratti con esperti l'offerta formativa sarebbe ben più povera, perciò si tratta di un vero e proprio ampliamento che merita la detrazione, i ribattono i genitori. Per le Entrate è

cruciale l'atteggiamento di chi versa: se intende assicurarsi un servizio o se invece desidera mettere a disposizione della scuola risorse che potrebbero avere una ricaduta su suo figlio, ma non necessariamente. Conta la causale, insomma, e allora certi istituti si stanno muovendo proprio in questo senso, instaurando un patto di fiducia con le famiglie: alcuni rilasciano la certificazione relativa ai contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, altri si impegnano a garantire determinati servizi a favore di tutti, anche degli alunni meno abbienti. I genitori

di una scuola del nord Italia ci chiedevano ad esempio se, previo accordo con l'istituzione scolastica, è possibile fare un versamento globale a fronte di tutte le spese previste per ciascun anno e vincolarlo all'ampliamento

formativo di una determinata classe: una pratica a nostro avviso assolutamente legittima, che va a beneficio dei bambini, i quali ricevono determinati servizi, e della scuola, che può programmare adeguatamente le spese. Aggiungiamo per completezza che i membri del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche possono effettuare una donazione non superiore a 2.000 euro l'anno e che le imprese hanno diritto a una deduzione per erogazioni nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. La normativa, gli approfondimenti e le domande più frequenti che ci giungono dai genitori sono disponibili nella rubrica Contributo volontario dei genitori del sito www.agetoscana.it.

**Presidente Associazione*

Genitori A.Ge. Toscana - agetoscana@age.it